

COMUNO 8 007 110 42/05

COMUNE DI VIAREGGIO

CENTRO DI RESPONSABILITA' Edilizia Privata
Delibera n. 605 del 17/09/2004

OGGETTO: INDENNITÀ RISARCITORIA PREVISTA DALL'ART.167 DEL DEC. LEGG. N.42/2004 E D.M. 29.09.1997. APPROVAZIONE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto l'art.15 L.29.06.1939 n.1497 ora art. 167 del Codice del Paesaggio di cui al Dec. Legl n.42 del 2004 che prevede, per l'esecuzione di opere in aree sottoposte a vincolo paesaggistico o ambientale in mancanza della dovuta autorizzazione ai sensi dell'art.146 della stessa legge, l'applicazione della procedura sanzionatoria consistente nella demolizione a proprie spese delle opere abusivamente eseguite, ovvero al pagamento di un'indennità risarcitoria equivalente alla maggiore somma tra il "danno ambientale arrecato" ed il "profitto conseguito" mediante la commessa trasgressione;

Visto l'art.82 del D.p.r. 24.07.1977, n.616 e la L.R. 21.11.1979, n.52 e successive modificazioni, con le quali sono state subdelegate ai Comuni le funzioni amministrative di cui all'art.164 suddetto;

Viste le leggi 28.02.1985, n.47 e 23.12.1994, n.724 e successive modificazioni;

Vista la "nota informativa sulle procedure di applicazione delle sanzioni di cui alla L.1497/39 in materia di protezione delle bellezze naturali" redatta dalla Regione Toscana nel marzo 1992;

Visto l'art.2 comma 46 della L.23.12.1996, n.662;

Visto il decreto del Ministero per i beni culturali ed ambientali del 29.09.1997, con il quale sono stati determinati i pagamenti per la quantificazione dell'indennità risarcitoria di cui al succitato art. 167 del Codice del Paesaggio di cui al Dec. Legl n.42 del 2004;

Dato atto che i parametri introdotti dal citato D.M. 29.09.1997, riferiti alle categorie edilizie, sono da ritenersi utilizzabili anche per le sanatorie di cui agli artt. 34, 36 e 37 del D.p.r. 380/01 e agli artt.34, 36 e 37 della L.R. 21.11.1979, n.52 e successive modificazioni;

Dato atto che, qualora nella sanatoria di opere abusive in aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale, la verifica di conformità edilizia-urbanistica si concluda con parere favorevole all'organo preposto alla tutela del vincolo, che si esprime sul pregiudizio arrecato all'ambiente e sulla compatibilità con lo stato dei luoghi dell'oggetto della sanatoria, l'applicazione della procedura sanzionatoria ai sensi del citato art.167 debba concludersi col pagamento dell'indennità risarcitoria e non con la demolizione delle opere abusivamente eseguite.

UNANIME DELIBERA

- 1) Di approvare le modalità per la quantificazione della "indennità risarcitoria", prevista dall'art. 167 del Codice del Paesaggio di cui al Dec. Legl n.42 del 2004, secondo le modalità illustrate nell'allegata relazione dell'Ufficio Edilizia Privata, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e qui di seguito riassunti:
 - a. opere di cui alle tipologie 1 - 2 - 3 (come specificate nell'elenco allegato alla presente) = 6% del valore d'estimo catastale così determinato:
rendita catastale moltiplicata per i coefficienti di seguito riportati
 - 100 per gruppi catastali A, B, C;
 - 50 per gruppi catastali D e categoria A/10;
 - 34 per la categoria C/1.

COMUNE DI VIAREGGIO

- b. Opere di cui alle tipologie 4 – 5 – 6 – 7 (come specificate nell'elenco allegato alla presente), come di seguito specificato:
- tipologia 4 = Euro 1.000
 - tipologia 5 e 6 = Euro 750
 - tipologia 7 = Euro 500,
- 2) ai sensi dell'art.2 del D.M. 29.09.1997, il profitto, quando non è quantificabile tramite il valore d'estimo, avviene tramite stima di perizia elaborata da parte di tecnico incaricato dal richiedente, quantificato come differenza tra il valore dell'opera realizzata ed i costi sostenuti per l'esecuzione della stessa alla data di effettuazione della perizia;
- 3) le sopradette quantificazioni del profitto sono applicate anche ai procedimenti di cui agli artt. 34, 36 e 37 del D.p.r. 380/01 e agli artt.34, 36 e 37 della L.R. 21.11.1979, n.52 e successive modificazioni, riconducendo l'intervento edilizio alle tipologie di cui ai punti precedenti indicate nelle tabelle allegate alla L.47/85;
- 4) Di incaricare gli uffici competenti alla sua applicazione, relativamente ai condoni edilizi rilasciati e in fase di rilascio, nonché alle sanatorie di cui agli artt. 34, 36 e 37 del D.p.r. 380/01 e agli artt.34, 36 e 37 della L.R. 21.11.1979, n.52 e successive modificazioni, relativamente alle opere eseguite in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale in mancanza della necessaria autorizzazione ex art.7 L. 1497/39.
- 5) Con il pagamento dell'indennità pecuniaria sopra specificata, si conclude il procedimento relativo alla compatibilità ambientale.

Tipologie di abuso (di cui alla tabella allegata alla L.47/85)

- Tipologia 1** – Opere realizzate in assenza o in difformità della licenza o concessione edilizia, e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
- Tipologia 2** – Opere realizzate in assenza della licenza o concessione edilizia o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della legge 47/85;
- Tipologia 3** – Opere realizzate in assenza della licenza o concessione edilizia o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici al momento dell'inizio dei lavori;
- Tipologia 4** – Opere realizzate in difformità della licenza o concessione edilizia, che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito;
Opere di ristrutturazione edilizia, realizzate senza licenza o concessione edilizia o in difformità da essa;
Opere che abbiano determinato mutamento della destinazione d'uso;
- Tipologia 5** – Opere di restauro e di risanamento conservativo realizzate senza licenza o concessione edilizia o in difformità da esse, nelle zone omogenee A di cui al D.M.1444/68, qualora non si tratti di interventi finalizzati all'adeguamento igienico e funzionale;
- Tipologia 6** - Opere di restauro e di risanamento conservativo realizzate senza licenza edilizia o D.I.A. o in difformità da esse;
- Tipologia 7** – Opere di manutenzione straordinaria realizzate senza licenza edilizia o D.I.A. o in difformità da esse;
Opere e modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume e varianti di cui all'art.15 L.47/85 e successive modificazioni.